Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Venerdì, 3 luglio 1925** **Numero 152**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *R. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *B. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *G. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1329.

LEGGE 25 giugno 1925, n. 1055.

Concessione di pensioni alla famiglia Garibaldi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1651, riguardante la concessione alla vedova del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

Alla vedova del generale Ricciotti Garibaldi, signora Costanza Hopcraft, è assegnata, a titolo di ricompensa nazionale, un'annua pensione di L. 20,000, con decorrenza dal giorno 18 luglio 1924.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1925 è elevata alla stessa somma di L. 20,000 la pensione vitalizia concessa alla signora Italia Bidischini, vedova del generale Menotti Garibaldi, con la legge del 29 dicembre 1903.

Art. 3.

In caso di morte delle suddette vedove Garibaldi, è data facoltà al Governo del Re di provvedere perchè l'assegnata pensione venga devoluta agli orfani superstiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1330.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 1051.

Assegni annui da corrispondersi ad alcuni ufficiali consolari all'estero e ammontare massimo delle spese di ufficio da ammettersi a rimborso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assegni annui da corrispondersi agli ufficiali consolari nelle residenze sottoindicate e l'ammontare massimo delle spese di ufficio, che dovranno essere ammesse a rimborso, in base a documenti giustificativi per effetto dell'art. 4 del citato R. decreto 7 gennaio 1923, n. 185, sono fissati come appresso e con la decorrenza per ciascuno indicata:

	Assegno locale annuo	Ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio	Decorrenza
Amburgo, console generale.	18,000	—	1° marzo 1925
Dusseldorf, console generale	16,000	—	1° marzo 1925
Francoforte S/M, console generale	16,000	—	1° marzo 1925
Mannheim, console generale	16,000	—	1° marzo 1925
Saarbucken, console. . . .	16,000	—	1° marzo 1925
Costantinopoli, vice console cancelliere.	30,000	—	1° marzo 1925
Smirne, console generale. .	—	27,000	1° luglio 1925
Buenos Aires, vice console cancelliere.	22,000	—	1° marzo 1925
Santa Fè, vice console . .	18,000	—	1° gennaio 1925
Bahia Blanca, vice console.	18,000	—	1° gennaio 1925
La Plata, consolato	—	32,000	1° luglio 1925
Rosario, consolato.	—	34,000	1° luglio 1925
Porto Alegre, consolato . .	—	10,000	1° luglio 1925
Curitiba, consolato.	—	9,000	1° luglio 1925
Chambery console.	15,000	9,000	1° gennaio 1925
Nancy, consolato generale .	—	20,000	1° luglio 1925
Algeri, vice console	7,000	—	1° aprile 1925
Guayaquil, console.	20,000	—	1° dicembre 1924

Art. 2.

Gli assegni e le spese d'ufficio, per i quali non venne indicato importo all'art. 1, s'intendono mantenuti nelle misure stabilite dai precedenti decreti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 245. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1331.**

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. **1058.**

Uso della divisa per il personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità di regolare l'assegnazione e l'uso della divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici che esplica le proprie mansioni fuori dell'ambito dell'ufficio o nelle anticamere degli uffici amministrativi, e che verrà indicato col decreto del Ministro per le comunicazioni di cui al successivo art. 8, quando è in servizio ha l'obbligo di indossare la divisa.

Al rimanente personale subalterno che presta servizio nell'interno degli uffici esecutivi è fatto obbligo di indossare apposito camiciotto da lavoro.

Il personale che passa a mansioni per le quali è obbligatorio l'uso della divisa deve, se ne è sfornito, provvedersene all'atto del suo passaggio al nuovo ufficio.

Art. 2.

L'infrazione all'obbligo di indossare la divisa o il camiciotto è punibile con ammende non inferiori a L. 5, nonchè con le altre sanzioni di cui al capitolo VIII ed art. 115 del R. decreto 2960 del 30 dicembre 1923.

La divisa deve essere mantenuta in condizioni di assoluta pulitezza e decenza a giudizio del dirigente l'ufficio cui il personale appartiene.

La divisa deve essere del tipo stabilito dall'Amministrazione e indossata per intero.

Qualora sia costituita dal solo camiciotto e berretto, il personale ha l'obbligo di tenere un camiciotto ed un berretto di ricambio, in modo che quelli indossati siano costantemente puliti.

Art. 3.

La spesa per la divisa è, nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti, per metà a carico del personale e per metà a carico dell'Amministrazione.

Art. 4.

Per soddisfare al pagamento delle forniture il personale è soggetto, dal mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, ad una ritenuta mensile sullo stipendio o sulla retribuzione nella misura che verrà fissata ogni anno con apposito decreto del Ministro per le comunicazioni da registrarsi alla Corte dei conti.

La trattenuta sarà continuata fino a quando sarà estinto il debito dell'agente verso l'Amministrazione, e, se interrotta, sarà ripresa, per ogni prelevamento di vestiario, fino a totale estinzione del nuovo debito.

Art. 5.

Presso ogni Direzione sarà aperto, per ciascun agente tenuto all'uso della divisa, un conto corrente nel quale saranno segnate a credito le ritenute mensili di cui sopra, ed a debito la metà dell'ammontare dei capi di vestiario prelevati.

Le somme trattenute come sopra al personale saranno a cura di ogni Direzione versate mensilmente nei modi che verranno stabiliti.

Art. 6.

Gli agenti obbligati all'uso della divisa potranno prelevare capi di vestiario pel cui acquisto lo Stato abbia contribuito, in misura di una divisa estiva, di due camiciotti e di due berretti per ogni anno, di una divisa invernale per ogni due anni, e di un mantello impermeabile per ogni tre.

Ogni maggiore prelevamento, se consentito dall'Amministrazione resta a completo carico dell'interessato e importa l'aumento della ritenuta mensile nella misura che verrà fissata dall'Amministrazione stessa.

Art. 7.

La fornitura delle divise sarà in massima dall'Amministrazione affidata a ditte idonee che risultino concessionarie in apposito appalto.

Tuttavia l'Amministrazione ha facoltà di provvedere alla fornitura delle stoffe o di altri capi di corredo con prelevamenti presso altre Amministrazioni statali.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, sarà indicato il personale tenuto all'obbligo della divisa e saranno stabilite le norme per la determinazione del figurino, del tipo di stoffa e per i collaudi.

Art. 9.

Con altro decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno all'inizio degli esercizi finanziari determinati i prezzi di tariffa per i singoli capi di corredo.

Art. 10.

Sul bilancio passivo del Ministero delle comunicazioni sarà impostata a cominciare dall'esercizio 1925-26 la somma occorrente per la fornitura delle divise al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici.

Art. 11.

Il presente decreto non si applica al personale del Ministero, per il quale rimane in vigore il disposto dell'art. 117 del R. decreto 2960 del 30 dicembre 1923.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 2. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1332.

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. 1040.

Autorizzazione alla Camera di commercio di Venezia ad applicare un diritto per la designazione di arbitri e periti e per la iscrizione nei ruoli camerali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti l'art. 50, lettere *a*) e *b*), e l'art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 18 aprile 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Venezia è autorizzata a percepire i seguenti diritti:

1° per la designazione di arbitri e periti, L. 20;

2° per la iscrizione nel ruolo dei periti commerciali ed industriali, ad ogni rinnovazione del ruolo stesso, L. 50;

3° per la iscrizione nel ruolo dei curatori di fallimenti, ad ogni rinnovazione del ruolo stesso, L. 50;

4° per la iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio e dei pubblici mediatori, L. 50.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 222. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1333.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 1059.

Istituzione di un Regio istituto commerciale in Vasto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale;

Vista la domanda in data 30 novembre 1924, con la quale il comune di Vasto chiede l'istituzione in quella città di un Regio istituto commerciale;

Vista la deliberazione in data 29 aprile 1925, con la quale il comune di Vasto si obbliga di corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 35,000, di fornire la sede e di provvedere alle spese per la manutenzione della sede e per la fornitura dell'illuminazione, del riscaldamento e dell'acqua per tutti i servizi della Scuola;

Vista la deliberazione in data 14 gennaio 1925, con la quale la provincia di Chieti si obbliga di corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 25,000;

Vista la deliberazione in data 3 marzo 1925, con la quale la Camera di commercio ed industria di Chieti si obbliga di corrispondere alla Scuola un contributo annuo di L. 10,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Vasto, a decorrere dal 1° luglio 1925, un Regio istituto commerciale che sarà governato con le disposizioni sancite dal R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento del Regio istituto commerciale di Vasto:

il Ministero dell'economia nazionale, con annue L. 90,000;

il comune di Vasto, con annue L. 35,000;

la provincia di Chieti, con annue L. 25,000;

la Camera di commercio ed industria di Chieti, con annue L. 10,000.

Il comune di Vasto è inoltre tenuto a fornire alla Scuola la sede ed a provvedere alle spese di manutenzione della sede e di fornitura di acqua, illuminazione e riscaldamento occorrenti per tutti i servizi della Scuola.

Per le spese di impianto e di dotazione dei gabinetti il Ministero dell'economia nazionale corrisponderà un contributo straordinario di L. 60,000 suddiviso in tre quote uguali annue a partire dall'esercizio finanziario 1925-26.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione del Regio istituto commerciale di Vasto si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di uno per ciascuno del comune di Vasto, della provincia di Chieti e della Camera di commercio ed industria di Chieti. Potranno anche avere un delegato quegli Enti che si obbligano a corrispondere un contributo annuo fisso non inferiore di L. 10,000.

Art. 4.

Il Ministro per l'economia nazionale provvederà con decreto Ministeriale alla formazione della pianta organica dell'Istituto entro i limiti delle somme stabilite per contributi ordinari.

Art. 5.

Per curare l'impianto dell'Istituto potrà essere nominato con decreto Ministeriale un Commissario governativo che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio d'amministrazione composto in conformità dell'art. 3. Nel decreto di nomina saranno definite le attribuzioni del Commissario governativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 3. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1334.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 1062.

Modificazioni al R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2202, concernente il riordinamento della Regia scuola per montatori elettricisti di Bibbiena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2202, concernente il riordinamento della Regia scuola per montatori elettricisti di Bibbiena;
Considerato che con l'art. 3 del suddetto Regio decreto si è incorsi in un errore di trasposizione di cifre;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 3 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2202, è rettificato come appresso:

(*Omissis*).
la provincia di Arezzo, con L. 4635.55;
la Camera di commercio di Arezzo, con L. 5276.35.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 6. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1335.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 1060.

Norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione nei ruoli del personale del corpo Reale delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1908, n. 408, che approva il ruolo organico del corpo Reale delle miniere;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1912, n. 143, che approva il regolamento per il personale delle miniere;
Visto il R. decreto 6 aprile 1924, n. 511, contenente norme speciali per l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni, al personale tecnico del corpo suddetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione nei ruoli del personale del corpo Reale delle miniere dei gruppi *A*, *B*, *C*, il direttore capo della divisione amministrativa dell'Ispettorato generale delle miniere vi partecipa quale membro di diritto.
Il decreto che indice il concorso per l'ammissione nel ruolo del gruppo *C* stabilirà, fra l'altro, le modalità e le norme per la composizione della Commissione giudicatrice.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 4. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1336.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. 1063.

Estensione al territorio della Venezia Giulia ed a quello di Fiume delle norme relative alle retribuzioni per i periti stazzatori vigenti nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322;
Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Visto il R. decreto 29 agosto 1922, n. 1352;
Visto il decreto 27 marzo 1924, n. 2527, del Governatore della provincia del Carnaro col quale vennero estese a Fiume le regole per la stazzatura delle navi vigenti nel Regno con le modalità stabilite per la Venezia Giulia;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1968;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1968, sono estese, a decorrere dal 4 aprile 1921, ai territori annessi mediante le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778; e a decorrere dal 27 marzo 1924, al territorio annesso mediante il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 7. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Riesi (Caltanissetta), di Gorzone (Brescia), di Fai (Trento) e di Potenza.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Riesi, in provincia di Caltanissetta.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Riesi, come è stato accertato da una recente inchiesta, sulle cui risultanze, a seguito della fattane contestazione, sono state fornite giustificazioni non soddisfacenti, ha svolto un'azione deficiente ed irregolare, che ha gravemente pregiudicato gli interessi della civica azienda.

I dipendenti comunali, in numero esuberante e in parte irregolarmente assunti, dimostrano scarsa diligenza nel disimpegno del proprio ufficio, ed importanti servizi pubblici risultano insufficienti alle esigenze della popolazione. Inoltre, mentre sono stati applicati senza autorizzazione tributi pel finanziamento di opere pubbliche, non sono state invece compilate, con grave pregiudizio delle finanze dell'Ente, le matricole delle tasse per il 1923, nè i relativi ruoli per il 1924; i conti dal 1913 non sono stati presentati e gravi irregolarità e abusi sono stati rilevati nella gestione del dazio e nel servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Tale situazione ha provocato nella popolazione un vivo e diffuso malcontento, che, data la tensione degli animi, minaccia di degenerare in perturbamenti della pubblica quiete. Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di eliminare con mezzi adeguati le deficienze e le irregolarità riscontrate, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Riesi, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Alberto Campese è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 giugno 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gorzone, in provincia di Brescia.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Gorzone, ha accertato il completo disordine degli uffici comunali e l'abbandono dei servizi pubblici. Inoltre, mentre le ultime due gestioni finanziarie si sono chiuse in disavanzo, l'esame dei conti è in grande ritardo, e gravi irregolarità si verificano nella gestione del servizio di cassa e del dazio.

A tali addebiti, a seguito della fattane contestazione, non sono state fornite controdeduzioni dagli amministratori. E poichè contro gli stessi si era determinato nell'ambiente locale un movimento di reazione e di ostilità con minaccia di perturbamenti, mentre, d'altro canto, si rendevano necessari immediati provvedimenti a tutela degli interessi del Comune, il Prefetto ha dovuto far luogo alla sospensione della rappresentanza elettiva, e affidare la gestione dell'Ente ad un suo Commissario. Persistendo le cennate anormali condizioni dello spirito pubblico, e data la necessità di conferire all'amministratore straordinario più ampi poteri, che gli consentano di procedere alla riorganizzazione della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gorzone, in provincia di Brescia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Aldo Pellegrini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al suddetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 giugno 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fai, in provincia di Trento.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Fai ha accertato il completo abbandono degli uffici comunali e dei servizi pubblici, la mancata applicazione dei tributi locali, numerose e gravi irregolarità. Gli amministratori, ai quali tali addebiti furono contestati, non curarono di giustificarli nel termine assegnato dall'autorità di vigilanza, dimostrando, con tale atteggiamento, di voler persistere nell'azione insufficiente ed irregolare che aveva gravemente disorganizzato la civica azienda. In vista di ciò il Prefetto, ha dovuto — a tutela degli interessi dell'Ente, i quali richiedevano immediati provvedimenti — affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario, le cui successive indagini hanno confermato le gravi risultanze dell'inchiesta.

E poichè, dato il persistente fermento determinatosi nella popolazione contro gli attuali amministratori, la loro riammissione in carica non potrebbe avvenire senza pericolo per l'ordine pubblico, mentre, d'altra parte, occorre provvedere, con adeguati mezzi, alla riorganizzazione della civica azienda, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente nomina di un Commissario Regio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fai, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Tito Giacometti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 18 giugno 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Potenza.

MAESTÀ,

In seguito alle dimissioni rassegnate dall'Amministrazione comunale di Potenza, la provvisoria gestione del Comune veniva dal Prefetto affidata ad un suo Commissario, il quale, pur avendo avviata la sistemazione della civica azienda, ha bisogno, ora, di più ampi poteri che gli consentano di provvedere con adeguati mezzi alla definizione di problemi indilazionabili e di vitale interesse per la popolazione.

E poichè, d'altro canto, la situazione dei partiti locali sconsiglia tuttora di far luogo alla sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Antonucci cav. dott. Antonio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 21 giugno 1925.
Istituzione, in provincia di Roma, di un Consiglio agrario provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1665;
Vista la deliberazione della Reale commissione straordinaria per la provincia di Roma, presa nell'adunanza del 1° aprile 1924, per l'istituzione del Consiglio agrario provinciale, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229;
Visto il parere del Consiglio superiore dell'economia nazionale, favorevole alla istituzione del detto Consiglio;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito, nella provincia di Roma, il Consiglio agrario provinciale.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1925.
Autorizzazione alla Società « Sun Insurance Office » in Londra, ad esercitare l'assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Vista la domanda in data 24 novembre 1924, presentata dalla rappresentanza nel Regno della Società « Sun Insurance Office », con sede in Londra, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione contro i danni;
Considerato che la rappresentanza nel Regno della predetta Società è legalmente istituita;
Visti gli atti sociali;
Considerato che la rappresentanza ha eseguito ai termini della citata legge il deposito della cauzione a garanzia della massa degli assicurati con contratti formanti il portafoglio italiano;

Decreta:

Articolo unico.

La Società « Sun Insurance Office » in Londra, capitale sociale di lire sterline 2,400,000, con sede in Genova della legale rappresentanza nel Regno, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i danni.

Roma, addì 22 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1925.
Approvazione di tariffa di assicurazione della Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966 e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che reca modificazioni ai decreti-legge predetti;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Vista la domanda in data 14 febbraio 1925, della Società anonima « Riunione adriatica di sicurtà », capitale sociale L. 100,000,000, con sede in Trieste, tendente ad ottenere la approvazione di una nuova tariffa per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata;
Viste le basi tecniche della tariffa predetta;
Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata la tariffa della Società « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Trieste, indicata col numero VII, per l'assicurazione di una rendita vitalizia immediata pagabile a rate semestrali o trimestrali, a premio unico, e secondo l'originale debitamente autenticato. Detta tariffa si intende sostituita a quella indicata col numero VII-1 approvata con decreto Ministeriale 22 dicembre 1912, la quale viene soppressa.

Roma, addì 22 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO PREFETTIZIO 19 giugno 1925.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Pettineo.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1925, con il quale veniva sciolto il Consiglio del comune di Pettineo e nominato Regio commissario il dott. Francesco Grazioli;
Visto che il predetto assunse le funzioni in data 19 marzo;
Considerato che non è stato ancora possibile provvedere alla completa sistemazione della finanza del Comune, dei servizi ed uffici;
Ritenuto d'altra parte che la situazione locale non consente ancora che si possano convocare i comizi per la ricostituzione della ordinaria amministrazione;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2839;
Visto la circolare Ministeriale 15900 del 15 marzo 1924;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di Pettineo sono prorogati di tre mesi e cioè al 19 settembre 1925.

Messina, addì 19 giugno 1925.

Il Prefetto: PORRO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ufficio fonotelegrafico.

Il giorno 27 giugno fu attivato al servizio pubblico con orario limitato di giorno l'ufficio fonotelegrafico in Marcetelli, provincia di Roma, collegato alla ricevitoria telegrafica di Casteldìtora.

Roma, 30 giugno 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 144

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 luglio 1925

	Media		Media
Parigi	134 58	Belgio	132 56
Londra	144 923	Olanda	11 90
Svizzera	579 28	Pesos oro (argentino)	27 43
Spagna	430 67	Pesos carta (argent.)	12 07
Berlino	7 075	New-York	29 883
Vienna (Shilling)	4 25	Russia	—
Praga	88 50	Belgrado	53 —
Dollaro canadese	29 775	Budapest	0 04
Romania	13 75	Oro	576 00

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	66 775
	3.50 % » (1902)	60 —
	3.00 % lordo	48 325
	5.00 % netto	84 85
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 47).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data della ricevuta: 19 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Bellando Randone Maria fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1246 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 146 — Data della ricevuta: 4 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Gerolamo Orefici fu Simone — Titoli del Debito pubblico: 3 obbligazioni ferroviarie del Tirreno, capitale L. 6500 con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data della ricevuta: 19 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Rolando Giuseppe fu Agostino, domiciliato a Potenza, per conto di Esposito Mariantonia di Antonio — Titoli del Debito pubblico al portatore 4 — Ammontare della rendita L. 65 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3473 — Data della ricevuta: 11 aprile 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Marino Enrico fu Olimpio — Titoli del Debito pubblico al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 765 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data della ricevuta: 13 novembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Notar Pasquale Vincenzo, per conto della signora Di Leo Rosina — Titoli del Debito pubblico al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 915 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 536 — Data della ricevuta: 9 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Corsini Gaspare fu Pier Paolo, per conto di altri — Titoli del Debito pubblico al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 225 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 giugno 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di direttore del Regio laboratorio-scuola di Bagnoli Irpino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'Ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso interno per titoli e per esami al posto di direttore del Regio laboratorio-scuola di Bagnoli Irpino, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e del disegno professionale e con la direzione del laboratorio per il legno.

Art. 2.

Il direttore prescelto è inquadrato nel grado 8° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per i direttori di scuole di avviamento e di laboratori-scuole. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso gli insegnanti titolari delle scuole di qualunque grado ed il personale di officina titolare almeno di scuole di tirocinio, che abbiano i requisiti richiesti per l'insegnamento affidato al direttore e per la direzione del laboratorio per il legno.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° tutti quei titoli o lavori o pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse;

3° elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

Art. 4.

Le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicare agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, i necessari documenti al competente ufficio del Ministero o alla Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 5.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 17 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso al posto di insegnante di cultura (aritmetica, italiano e nozioni di scienze) presso il Regio laboratorio-scuola di Bagnoli Irpino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di cultura (aritmetica, italiano e nozioni di scienze) nel Regio laboratorio scuola di Bagnoli Irpino.

Al concorso predetto saranno ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante assegnato al gruppo *B* delle tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di avviamento. Esso viene tuttavia nominato in prova per due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale di licenza di scuola normale o di istituto magistrale. Certificato dei punti ottenuti negli esami di licenza;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 deb-

bono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative, residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 17 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso ai posti di capi officina aggiustatore presso i Regi laboratori e nelle Regie scuole di avviamento di Gardone Val Trompia e di Melfi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di capi officina nelle seguenti scuole:

1° capofficina aggiustatore titolare nel Regio laboratorio e nella Regia scuola di avviamento di Gardone Val Trompia;

2° capofficina aggiustatore titolare nel Regio laboratorio e nella Regia scuola di avviamento di Melfi.

Ai predetti concorsi sono ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capi officina di 2ª classe, inquadrati al grado 11° e la proseguono nel grado 10°, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per i capi officina nelle Regie scuole di tirocinio. Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati, ad occupare i posti di capi officina per i laboratori sopraindicati;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello

stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale, deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 17 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso ai posti di capofficina falegname presso la scuola di avviamento annessa al Regio istituto industriale di Fermo, presso il laboratorio-scuola e scuola di avviamento di Melfi, e presso il Regio laboratorio-scuola di Monteleone Calabro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:

1° capo officina falegname modellista titolare nella scuola di tirocinio annessa al Regio istituto industriale di Fermo;

2° capo officina falegname titolare per il laboratorio scuola e scuola di avviamento di Melfi;

3° capo officina falegname titolare per il Regio laboratorio scuola di Monteleone Calabro.

Ai concorsi predetti sono ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capo officina di 2ª classe inquadrati nel grado 11° e la proseguono nel grado 10°, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di tirocinio. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare i posti di capi officina per i laboratori sopraindicati;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale, deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1911, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 17 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso ai posti di segretario economo presso le Regie scuole di tirocinio di Aquila e di Savigliano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;
Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di segretario economo nelle Regie scuole di tirocinio di Aquila e di Savigliano.

Ai concorsi predetti sono ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

I segretari economi prescelti iniziano la carriera del personale di amministrazione inquadrati al gruppo *B* e nel grado 11° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissioni ai concorsi su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale conseguito nei Regi istituti tecnici o Regi istituti commerciali per la sezione ragioneria e commercio. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale, deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 17 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso ai posti di capi officina presso i Regi laboratori-scuola e le Regie scuole di avviamento di Melfi e di Gardone Val Trompia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di capi officina titolari presso le seguenti scuole:

1° capofficina titolare tornitore meccanico nel Regio laboratorio-scuola e la Regia scuola di avviamento di Melfi;

2° capofficina per le macchine utensili titolare nel Regio laboratorio-scuola e nella Regia scuola di avviamento di Gardone Val Trompia.

Ai concorsi predetti sono ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera come capofficina di 2ª classe inquadrato nel grado 11° e la proseguono nel grado 10°, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di tirocinio. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare i posti di capi officina per i laboratori sopraindicati;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale, deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali

e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 17 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso ai posti di capofficina elettricista presso le Regie scuole di tirocinio di Catania e di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 551, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:

1° capo officina elettricista titolare nella Regia scuola di tirocinio di Catania;

2° capo officina elettricista titolare nella Regia scuola di tirocinio di Cagliari.

Ai concorsi predetti sono ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

I capi officina predetti iniziano la loro carriera come capo officina di 2ª classe, inquadrati nel grado 11° e la proseguono nel grado 10°, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di tirocinio. Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati ad occupare i posti di capi officina per i laboratori sopraindicati;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari da sindaco, la firma del quale, deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nella graduatoria, ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 17 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso a 30 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1925, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 30 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1925, con il quale il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto e la data di inizio degli esami scritti sono stati prorogati rispettivamente al 22 giugno e 1° luglio 1925;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso anzidetto e la data di inizio degli esami scritti sono rispettivamente prorogati al 31 agosto e 1° ottobre 1925.

Roma, addì 25 giugno 1925.

Il Ministro: GIURIATI.

CORTE DEI CONTI

Concorso a 20 posti di vice segretario nel ruolo del personale di concetto (gruppo A).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 11 giugno 1925, n. 978;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2062;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 1° dicembre 1923;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un pubblico concorso per esame a 20 posti di vice segretario nel ruolo del personale di concetto (gruppo *A*) della Corte dei conti.

* *

Art. 2.

I vincitori del concorso debbono, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, prestare servizio a titolo di prova, con la qualifica di volontario e con l'assegno mensile di L. 500; salvo, nei confronti di coloro che fossero impiegati di ruolo di una Amministrazione statale, l'applicazione del secondo comma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 3.

L'esame sarà scritto ed orale e verterà sul programma allegato al presente decreto.
Le prove scritte, in numero di quattro, si terranno in Roma in più giorni consecutivi a cominciare dal 28 ottobre 1925.

Art. 4.

Gli aspiranti debbono, entro il 10 settembre 1925, presentare al segretario generale della Corte dei conti domanda in carta da bollo da L. 3.
La domanda, scritta e firmata dal candidato, con la indicazione della paternità, del domicilio e della sua abituale residenza, nonchè del luogo ove egli intende che gli siano fatte tutte le eventuali comunicazioni, deve essere corredata dei seguenti documenti rilasciati in conformità delle prescrizioni della legge sul bollo:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente sia di età non minore di anni 18 nè maggiore di 30 alla data del presente decreto.
Tale limite è elevato a 35 anni per gli ex combattenti e a 39 per gli invalidi di guerra;

b) certificato della competente autorità municipale dal quale risulti che il candidato sia cittadino italiano e non sia privo del godimento dei diritti politici, salvo quanto è disposto nel penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

e) certificato del Prefetto della Provincia o del Sottoprefetto del circondario attestante che il candidato ha tenuto sempre regolare condotta politica;

f) certificato, rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Al certificato predetto dovrà essere unita la fotografia del candidato, munita del visto dell'autorità comunale e sanitaria che abbia rilasciato il certificato stesso;

g) certificato dell'esito della eventuale visita di leva;

h) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito in una Regia università del Regno; o diploma conseguito nel Regio istituto di scienze sociali Cesare Alfieri, in Firenze, o diploma speciale di laurea rilasciato da Regie scuole superiori di commercio o da altri istituti Regi di insegnamento superiore commerciale a chi sia già provvisto di licenza liceale o di istituto tecnico per le sezioni o facoltà commerciali, consolari, matematica finanziaria ed attuariale e quelle magistrali per le discipline giuridico-commerciali e di ragioneria;

i) quietanza rilasciata da un ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50.
Il candidato può dare inoltre notizia dei servizi eventualmente prestati presso Amministrazioni pubbliche.

Coloro che intendono valersi dei diritti preferenziali accordati dalle disposizioni vigenti agli ex combattenti, agli invalidi di guerra e loro figli ed agli orfani di guerra debbono inviare, oltre i documenti anzi citati, ed entro il termine fissato dal 1° comma del presente articolo, i documenti originali che dimostrino il possesso delle qualità suddette, nonchè gli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o altre decorazioni al valore militare.
I certificati di cui alle lettere c), d), e) e f) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto e quelli di cui alle lettere a), b), c) e f) debbono essere debitamente legalizzati.
I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c), d), e) e g).

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nei precedenti esami di concorso a posti di volontario o di segretario negli uffici della Corte dei conti.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il 10 settembre 1925 saranno respinte.
La Corte farà pervenire ai concorrenti l'invito di presentarsi agli esami.

Art. 7.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni indicate nel capo sesto del regolamento concernente la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2062.

Il presente decreto sarà registrato.

Roma, 1° luglio 1925.

Il Presidente: PEANO.

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione a 20 posti di vice segretario.

Prove scritte:

I.

Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

II.

a) Diritto e procedura civile.
b) Nozioni di diritto commerciale.

III.

Diritto costituzionale ed amministrativo.

IV.

Legislazione sulla Corte dei conti e sulla contabilità generale dello Stato.

Prova orale:

L'esame orale verte su tutte le parti del programma delle prove scritte.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di direttrice del Regio conservatorio di Santa Chiara, in San Gimignano.

Visti i Regi decreti 6 ottobre 1867, n. 941, e 29 giugno 1883, numero 1514, sugli istituti pubblici di educazione femminile;
Visto il R. decreto 6 maggio 1923, per la presidenza degli istituti medi;
Vista la deliberazione 6 marzo 1925 della Commissione amministrativa di questo Istituto:
Rendesi noto:
E' aperto un concorso per titoli al posto di direttrice del Regio conservatorio di Santa Chiara in San Gimignano, a cui è assegnato l'annuo stipendio di L. 4000 (computata la valuta degli utili della vita interna in L. 2016) oltre l'indennità di caro viveri di L. 780 all'anno, al lordo della tassa di ricchezza mobile. La nomina non diverrà definitiva se non al seguito di due successive conferme annuali.
Alla direttrice potrà anno per anno essere affidato l'insegnamento di alcune materie in qualche classe della scuola media mantenuta dall'Istituto, e a tale titolo riceverà una speciale retribuzione suppletiva che verrà fissata dalla Commissione amministrativa in sede di bilancio.
A corredo delle domande in carta bollata di L. 3, da indirizzarsi alla presidenza del Conservatorio, le aspiranti dovranno presentare:

1° certificato di nascita, debitamente legalizzato, dal quale risulti l'età superiore ad anni 30 compiuti;

2° certificato medico, legalizzato, da cui resulti che la concorrente è di sana costituzione fisica, ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedire il pieno adempimento dei suoi doveri e diminuirle il necessario prestigio verso il personale dipendente;

3° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

4° certificato di moralità, di data non anteriore agli ultimi tre mesi, rilasciato dal sindaco del Comune ove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui viene richiesto e sentito l'avviso della Giunta comunale;

5° certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi come sopra;

6° laurea in lettere od in scienze fisiche e matematiche aventi pieno valore di abilitazione professionale (in originale od in copia autentica);

7° cenno riassuntivo degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° ogni altro certificato che sia nell'interesse della concorrente di produrre;

9° elenco in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni presentati.

Il termine per la presentazione delle domande, con i documenti allegati, all'ufficio di amministrazione del Conservatorio, scadrà 30 giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

San Gimignano, 17 maggio 1925.

Il presidente: VIRGILIO BERTI.

Concorso a posti gratuiti nei Convitti nazionali per giovani delle nuove Provincie ed ex profughi di guerra.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

In esecuzione del regolamento 24 marzo 1912, n. 1101, è aperto il concorso per il conferimento di 9 posti di studio gratuiti per giovanetti delle nuove Provincie e di 5 posti di studio gratuito per giovanetti già profughi di guerra, da godersi nei Convitti nazionali.

1. I posti suddetti saranno conferiti a giovanetti di scarsa fortuna che non abbiano meno di sette anni e non superata l'età di 12 anni al 30 settembre 1925. Dal requisito dell'età sono in ogni caso dispensati i giovani che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano alunni dei Convitti nazionali.

2. Il concorso è per titoli.

3. Nell'assegnazione dei posti di studio sarà data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età:

a) ai giovinetti resi inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione nei Convitti nazionali;

b) agli orfani di militari caduti in guerra, e di coloro che siano morti a causa della guerra;

c) ai figli di coloro che, per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra, siano resi inabili a proficuo lavoro.

I figli di coloro che, pure essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra o a causa della guerra, avranno, a parità di titoli, la preferenza sugli altri aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), senza però godere il beneficio della deroga sopra indicata.

4. I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale scuole medie, divisione IX) non più tardi del 15 agosto 1925:

a) la domanda in carta legale da L. 3, nella quale sia specificato il Convitto presso il quale il giovinetto intenda godere il posto;

b) l'atto di nascita (legalizzato);

c) il certificato di sana costituzione (legalizzato).

Per i giovinetti resi inabili a causa della guerra, il certificato medico sulla loro costituzione fisica dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare, e in esso dovranno essere specificatamente indicate e descritte le infermità dell'aspirante;

d) il certificato di buona condotta, rilasciato dal capo dell'istituto da cui il giovanetto proviene, o dal sindaco, per i giovinetti provenienti da scuola privata o paterna, ovvero, se il giovinetto proviene da un Convitto nazionale, dal rettore del Convitto stesso;

e) il certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1924-25 con lo specchietto dei voti riportati;

f) la dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

g) il certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

h) certificati da cui risultino le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

Gli aspiranti a posti per ex profughi di guerra dovranno produrre un certificato attestante la loro condizione di ex profughi di guerra.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere in carta legale, ad eccezione di quelli presentati dagli orfani di guerra che, ai sensi dell'art. 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, potranno essere in carta libera.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie di cui al n. 9 del presente avviso.

5. I giovinetti che siano già alunni dei Convitti nazionali sono dispensati dal presentare l'atto di nascita e il certificato di sana costituzione fisica.

6. Non sarà tenuto conto delle domande pervenute dopo il 15 agosto 1925.

7. I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto, se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

8. I giovinetti che otterranno il conferimento di un posto di studio nei Convitti nazionali godranno il beneficio fino al termine degli studi che si possono compiere nel Convitto presso il quale il posto è stato concesso.

9. I giovinetti cui sarà conferito uno dei posti gratuiti indicati nel presente avviso, saranno tenuti, qualora la famiglia non intenda provvedere direttamente, al pagamento delle spese personali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale, letto, ecc.), che variano tra le L. 2000 e le L. 2500.

Saranno tenuti, altresì, al pagamento della quota fissa e delle spese accessorie annuali (libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc.). Essi, infine, dovranno uniformarsi, circa il godimento del posto, a tutte le norme vigenti per i Convitti nazionali.

10. Il Ministero si riserva il diritto di assegnare il vincitore di un posto gratuito ad un Convitto nazionale diverso da quello per il quale il giovane ha concorso.

11. Agli effetti del presente concorso i semiconvittori sono equiparati ai convittori.

Roma, addì 24 giugno 1925.

Il Ministro: FEDELE.

Concorso a posti di studio gratuiti nei Convitti nazionali ed a posti riservati ai figli di capi d'istituto o di professori di scuole medie, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ed ai figli di funzionari dei Convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 24 marzo 1912, n. 1101, che approva il regolamento per i convitti nazionali;
Veduto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315;
Veduto il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1930;
Veduto il R. decreto 14 giugno 1922, n. 844;

Decreta:

E' aperto il concorso per il conferimento di posti di studio gratuiti nei convitti nazionali qui sotto elencati:

SEDI	Numero dei posti	
	ordinari	per figli d'insegnanti
Aquila	—	1
Arpino	1	—
Cagliari	2	1
Catanzaro	1	1
Chieti	2	—
Cividale	2	—
Genova	1	—
Lecce	1	—
Lovere	1	—
Lucera	2	—
Maddaloni	1	1
Milano	1	—
Monteleone	1	—
Napoli	1	—
Novara	2	—
Palermo	1	—
Parma	1 Lalatta, riservato ai nativi di Parma	—
Roma (maschile)	1	—
Salerno	1	—
Sassari	1	—
Siena	1	—
Sondrio	1	—
Teramo	1	1
Voghera	2	—

1. I posti suddetti saranno conferiti a giovinetti di scarsa fortuna che godano i diritti di cittadinanza, abbiano almeno compiuti gli studi elementari e non superata l'età di 12 anni al 30 settembre 1925.

Dal requisito dell'età sono dispensati i giovani che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano alunni dei convitti nazionali.

2. Il concorso è per titoli da giudicarsi dai rispettivi Consigli di amministrazione, con deliberazione che dovrà essere sottoposta all'esame della Giunta per le scuole medie, a norma dell'art. 154 e seguenti del regolamento 24 marzo 1912, n. 1101.

3. Nell'assegnazione dei posti di studio sarà data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età e ai titoli di studio:

a) ai giovinetti resi inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione nei convitti nazionali;

b) agli orfani di militari caduti in guerra, e di coloro che siano morti a causa della guerra;

c) ai figli di coloro che, per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra, siano resi inabili a proficuo lavoro.

I figli di coloro che, pur non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra, avranno, a parità di titoli, la preferenza sugli altri aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), senza però godere il beneficio della deroga sopra indicata.

4. I concorrenti ai posti di studio dovranno presentare analoga istanza in carta legale da L. 2 al rettore del convitto in cui aspirano al godimento del posto, non più tardi del 15 agosto 1925.

Le istanze degli orfani di guerra dovranno essere trasmesse al rettore per mezzo del Comitato provinciale per la protezione e la assistenza degli orfani di guerra.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato); per i giovinetti resi inabili a causa della guerra il certificato medico sulla loro costituzione fisica, dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare, e in esso dovranno essere specificatamente indicate o descritte le infermità dell'aspirante;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal capo dell'istituto da cui il giovinetto proviene, o dal sindaco, per i giovanetti provenienti da scuola privata o paterna, ovvero, se il giovinetto proviene da un convitto nazionale, dal rettore del convitto stesso;

d) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1924-25 con lo specchietto dei voti riportati;

e) dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

f) certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

g) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato).

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere in carta legale, ad eccezione di quelli presentati dagli orfani di guerra, che ai sensi dell'art. 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, potranno essere in carta libera.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie di cui al n. 11 del presente avviso; potranno, inoltre, essere allegati tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

5. I giovanetti che siano già alunni dei convitti nazionali sono dispensati dal presentare l'atto di nascita, il certificato di sana costituzione fisica ed il certificato di cittadinanza italiana.

6. Non sarà tenuto conto delle domande pervenute al rettore dopo il 15 agosto 1925.

7. Per i giovani che aspirano ad uno dei posti riservati ai figli di insegnanti e di funzionari dei convitti nazionali non è richiesta la condizione di aver compiuto gli studi elementari, ma quella di avere almeno l'età di 7 anni e di non avere superato il dodicesimo anno di età a tutto il 30 settembre 1925.

Essi sono anche dispensati dal presentare il certificato di cui alla lettera *g*), ma dovranno produrre un certificato da cui risulti che sono figli di un capo di istituto o di un professore di scuola media governativa o di un funzionario dei convitti nazionali di nomina Regia o Ministeriale, e nel quale sia anche indicato se sono orfani.

I suddetti posti saranno conferiti su proposta della speciale Commissione di cui all'art. 160 del regolamento 24 marzo 1912, n. 1101, e le istanze dei concorrenti dovranno dai rettori essere trasmesse al Ministero entro il 31 agosto 1925.

8. I giovinetti che intendono concorrere in diversi convitti devono presentare analoghe istanze in carta legale ai rettori dei convitti medesimi. Dette istanze, meno una alla quale dovranno essere allegati i documenti prescritti in carta legale, potranno essere corredate da copie dei suddetti documenti in carta libera sulle quali le competenti autorità locali dovranno apporre la dichiarazione che sono in tutto conformi agli originali.

9. I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

10. I giovinetti che otterranno il conferimento di un posto gratuito nei convitti nazionali godranno il beneficio fino al termine degli studi che si possono compiere nel convitto presso il quale il posto è stato concesso.

11. I giovinetti cui sarà conferito uno dei posti gratuiti indicati nel presente avviso, saranno tenuti, qualora la famiglia non intenda provvedere direttamente, al pagamento delle spese personali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale, letto, ecc.), che variano tra le 2000 e le 2500 lire. Saranno tenuti altresì al pagamento della quota fissa e delle spese accessorie annuali (libri, oggetti di cancelleria, spese corrispondenza, tasse scolastiche, ecc.).

Essi, infine, dovranno uniformarsi circa il godimento del posto, a tutte le norme vigenti per i convitti nazionali.

12. Agli effetti del presente concorso i semiconvittori sono equiparati ai convittori.

Roma, addì 24 giugno 1925.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.